arlpa/AOO_1/PROT/16/10/2026/0180159

A **Tutti i dipendenti ARPAL Puglia Ambiti Bari – Foggia – BAT – Taranto – Brindisi – Lecce**
loro indirizzi mail

E p.c. al **Direttore di Arpal Puglia**
Cav. Prof. Gianluca Budano
direttore@arpal.regione.puglia.it
segreteria.direzionee@arpal.regione.puglia.it

Oggetto: Elenco speciale ex art. 8, comma 1, L. n. 68/99. Iscrizione dei soggetti di cui all'art. 18 della L. n. 68/99. Art. 67 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77. Care leavers.

La legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), con l'introduzione dell'articolo 67-bis, ha stabilito che *la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria*
Il legislatore, al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, ha così ampliato la platea dei soggetti beneficiari del collocamento ai sensi della legge 68 del 1999 introducendo come nuova categoria di riservatari ex art. 18, comma 2, i c.d. *care leavers*, ossia coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si tratta, nello specifico, di provvedimento del Tribunale per i minorenni, con il quale si è provveduto, durante la minore età al collocamento in comunità residenziali o in affido eterofamiliare.

Sul tema, il Ministero del Lavoro, con nota n. 0000683 del 26.01.2021, acclarata al protocollo Arpal n. 0002798 del 26.01.2021, ha specificato che l'iscrizione è consentita a partire dal compimento del 18° anno di età, laddove sussistano le condizioni stabilite dalla legge ovvero che il beneficiario sia diventato maggiorenne fuori dalla famiglia di origine per effetto di un provvedimento di tutela dell'autorità giudiziaria, indipendentemente dalla circostanza che la maggiore età sia stata conseguita antecedentemente o successivamente alla data di entrata in vigore della norma medesima e sempre che l'interessato versi in stato di disoccupazione, ulteriormente precisando che l'iscrizione è possibile sia nel caso che il provvedimento del giudice (Tribunale dei minori) disponga il prosieguo amministrativo sia nel caso contrario, in cui tale prosieguo amministrativo non sia disposto.

In base a quanto puntualizzato dal Ministero, pertanto, e considerato che la condizione del care leaver si concretizza in un disagio sociale temporaneo di persona che non ha alle spalle una famiglia che possa sostenerla nell'inserimento lavorativo e sociale, una condizione quindi che si manifesta nel momento di passaggio dalla minore età all'età adulta, ne consegue che il diritto all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge n. 68 del 1999 dovrà essere esercitato dall'interessato entro l'arco temporale che va dal 18° anno di età e fino al compimento del 21° anno d'età. Resta fermo che, laddove soggetto abbia effettuato l'iscrizione nel suddetto termine, la medesima potrà essere conservata fino al momento della perdita dello stato di disoccupazione.

Sotto il profilo delle modalità operative da seguire per l'iscrizione, si precisa che lo status di care leaver, a norma degli articoli 40 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, potrà essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ferma restando la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, così come peraltro dettagliato anche nella citata nota ministeriale.

In base a quanto fin qui esposto, possono iscriversi all'elenco speciale ex art. 8, comma 1, L. n. 68/99 in qualità di care leavers, coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, sia nel caso che il Tribunale dei minori disponga il prosieguo amministrativo sia nel caso in cui tale prosieguo amministrativo non sia disposto, entro l'arco temporale che va dal 18° anno di età e fino al compimento del 21° anno d'età se in stato di disoccupazione, conservando l'iscrizione oltre il compimento del 21° anno di età, finché permane lo stato di disoccupazione.

Il Dirigente
UU .OO. Coordinamento Servizi per l'Impiego Lecce e Taranto-Brindisi
(dott.ssa Marta Basile)

Marta
Basile
16.10.2026
13:32:20
GMT+02:00

Il Dirigente
UU .OO. Coordinamento Servizi per l'Impiego Bari e Foggia-Bat
(dott.ssa Valentina Elia)

VALENTINA
ELIA
16.10.2026
13:23:04
GMT+02:00